



Comunità Montana di Valle Camonica

**PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON
PIU' OPERATORI ECONOMICI Art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016**

**SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL'AMBITO DELLE
ATTIVITA' SVOLTE DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE
CAMONICA (BS)
LOTTO N. 5: SERVIZI GEOLOGICI (RELAZIONI GEOLOGICHE)**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

INDICE

1	OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI	3
1.1	Disposizioni generali sull'Accordo Quadro	3
1.2	Oggetto dell'Accordo Quadro	4
1.3	Ammontare dell'Accordo Quadro.....	4
1.4	Durata dell'Accordo Quadro e rinnovo	5
1.5	Contratti attuativi	5
2	CONTENUTO DEI SERVIZI	6
3	TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	7
4	ASSISTENZA TECNICA DELL'AMMINISTRAZIONE	8
5	VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI	8
5.1	Verifica degli elaborati	8
5.2	Modifiche agli elaborati per difettosità.....	9
6	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
7	DETERMINAZIONE DEI COMPENSI	10
7.1	Attività riconducibili al D.M. 17.06.2016.....	10
7.2	Attività non riconducibili al D.M. 17.06.2016	10
7.3	Altre prestazioni	10
8	ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	10
9	RESPONSABILITA', REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE	11
9.1	Responsabilità del Contraente	11
9.2	Requisiti del Contraente	12
9.3	Struttura del Contraente	12
9.4	Sostituzione delle figure professionali nella Struttura del Contraente	13
9.5	Rappresentanza del Contraente.....	13
9.6	Compiti e ruolo del Responsabile Tecnico.....	13
10	PENALI.....	14
11	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO	15
12	CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
13	COPERTURE ASSICURATIVE	15
14	PAGAMENTI	16
14.1	Fatturazione e pagamenti	16
14.1	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
15	VARIAZIONI	17
16	SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI	17
16.1	Divieto di sospendere o ritardare i Servizi	17
16.2	Sospensioni	18
16.3	Dilazione dei termini	18
17	RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	18
18	SUBAPPALTO	20
19	CESSIONE DELL'ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE	20
20	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	21
21	INCOMPATIBILITÀ.....	21
22	SPESE	22
23	OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA.....	22
24	CONTROVERSIE.....	22
25	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	22

1 OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI

1.1 Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori per l'affidamento dei servizi professionali di geologia (RELAZIONI GEOLOGICHE) per le categorie IDRAULICA – STRUTTURE, nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità Montana di Valle Camonica e dal Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica.

Il Contraente stipulerà pertanto un Accordo Quadro con l'Ente, Accordo che prevedrà l'adozione del presente Capitolato.

L'Ente, sottoscrivendo l'Accordo Quadro con il Contraente intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale del Contraente, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

Il Contraente assume anche l'impegno di assistere attivamente l'Ente, per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione degli interventi e dei servizi oggetto dell'Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro, costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che l'Ente, per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, sarà libera di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle al proprio interno in toto o parzialmente, senza che il Contraente, che rimarrà comunque vincolato fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi.

L'affidamento delle prestazioni riferite all'Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti, nel seguito definiti per brevità Contratti Attuativi, a seguito di Calcolo Onorario d'Incarico emesso dall'Ente ovvero di offerte a completamento (verificate ed accettate dai competenti servizi interni dell'Ente) che il Contraente produrrà ogni qual volta si renderà necessaria la prestazione del servizio non previsto il cui compenso non è previsto dalle tabelle ministeriali.

L'importo di affidamento sarà determinato secondo quanto previsto al successivo art. 7 applicando il ribasso offerto in sede di procedura di selezione dei Contraenti.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte del Contraente:

- dell'oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

L'Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro:

- di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
- di aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
- di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere; il tutto nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà l'Ente e/o i tecnici da questo incaricati. Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l'Ente.

1.2 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento degli incarichi professionali di geologia (RELAZIONI GEOLOGICHE) per le categorie IDRAULICA - STRUTTURE, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall'Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, i Contraenti saranno tenuti a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo e del presente Capitolato.

Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Ente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

1.3 Ammontare dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo presunto sul biennio per il lotto 5 è stimato in **Euro 100.000,00** oltre IVA ed oneri di legge.

Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l'Ente, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo.

L'entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo dell'Ente e pertanto l'importo di cui al paragrafo precedente è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi.

L'Ente avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di Contratti attuativi dell'Accordo Quadro sino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo entro il periodo di durata contrattuale.

I Contraenti non acquisiscono alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni fatte oggetto dell'Accordo Quadro, restando viceversa impegnati a stipulare ulteriori Contratti attuativi laddove l'amministrazione aggiudicatrice ne ravvisasse la necessità.

Di conseguenza i Contraenti saranno tenuti ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l'entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell'Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

I servizi dovranno quindi essere regolarmente svolti sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati e così anche nel caso di minori prestazioni richieste, senza che i Contraenti possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

1.4 Durata dell'Accordo Quadro e rinnovo

L' Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per ulteriori 2 (due) anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni di quelli in essere, comunicandola agli appaltatori mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto giuridico originario;

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni opzione per il lotto in oggetto, è pari ad **Euro 200.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal Rup e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.

I Contratti potranno essere assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei documenti di assegnazione: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

1.5 Contratti attuativi

L'Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati agli operatori economici aggiudicatari mediante appositi Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell'Accordo medesimo, con affidamento dei singoli Contratti Applicativi, in quantità direttamente proporzionali, secondo le seguenti modalità:

1. Al concorrente primo in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 20% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
2. Al concorrente secondo in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 15% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
3. Al concorrente terzo in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 10% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
4. Ai concorrenti quarto e quinto in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 5% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
5. La residua quota pari al 45% sarà eventualmente affidata dall'Ente a suo insindacabile giudizio. Qualora un singolo lotto dovesse essere aggiudicato a meno di 5 operatori economici la quota non assegnata andrà ad incrementare la quota a disposizione della stazione Appaltante.

Si precisa che i servizi che saranno oggetto dei contratti Applicativi potranno essere affidati indifferentemente dalle Amministrazioni Aggiudicatrici ovvero dalla Comunità Montana di Valle Camonica oppure dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica (Convenzione in data 30.04.2012 di approvazione della gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra i due Enti). Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato direttamente dall'Ente committente, con le modalità che saranno definite nei singoli Contratti Applicativi.

2 CONTENUTO DEI SERVIZI

Ciascun servizio prevedrà l'esecuzione delle specifiche prestazioni indicate di seguito, dette prestazioni debbono intendersi come attività minime richieste che non esauriscono le attività da porre in essere, per cui il Contraente ed affidatario del Contratto Attuativo sarà sempre tenuto, e si debbono intendere per già remunerate nel corrispettivo del Servizio, a svolgere tutte quelle prestazioni ulteriori ed accessorie finalizzate ad eseguire l'incarico affidato secondo le regole dell'arte, tenendo anche conto delle esigenze comunicate dall'Ente, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalle normative tecniche vigenti, dalle direttive comunitarie, dalle direttive e disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Le attività e la documentazione dovranno essere sviluppate in conformità ai documenti tecnici forniti dall'Ente, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e le stesse avranno per oggetto tutti gli aspetti tecnici inerenti alle prestazioni oggetto della singola opera.

Studio Geologico e Geofisico

Le attività previste sono tutte quelle specifiche della professione di Geologo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, necessarie e propedeutiche alla progettazione degli interventi.

Nell'ambito dell'incarico il professionista dovrà determinare il modello geologico e geotecnico del sottosuolo.

Il lavoro dovrà essere svolto in conformità alle scelte concordate con il Committente.

Nello svolgimento dell'incarico il professionista incaricato dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, seguendone le relative istruzioni.

Il Professionista dovrà redigere la relazione geologica a supporto della progettazione, attraverso l'esecuzione di prove ed analisi, in situ ed in laboratorio, da concordare preventivamente con il RUP ed il professionista incaricato della progettazione.

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire, durante l'esecuzione del servizio, altre indagini geologiche o di laboratorio, o nel caso in cui i risultati ottenuti non fornissero tutti i parametri utili alla redazione della relazione geologica, oppure nel caso in cui la caratterizzazione del sito risultasse carente, il geologo dovrà concordare con il RUP l'esecuzione di nuove ed approfondite indagini.

La redazione della relazione geologica dovrà necessariamente prevedere i seguenti aspetti, di seguito elencati in maniera indicativa e non esaustiva:

- Inquadramento geologico e geomorfologico dell'area in oggetto;
- Caratterizzazione idrogeologica del sito;
- Esposizione e commento dei risultati ottenuti dalle prove effettuate;
- Modellazione geologica e stratigrafica del sottosuolo, determinata in base ai risultati dell'indagine geognostica in sito;
- Determinazione del modello geotecnico del terreno;
- Analisi dello stato attuale del sito;
- Analisi dei vincoli idrogeologici e paesaggistici dell'area, e l'eventuale individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici;
- Redazione dell'elaborato grafico "Carta e sezioni geologiche";
- Redazione dell'elaborato grafico "Sezioni e profili geotecnici".

La relazione geologica dovrà altresì essere redatta nel rispetto dei vincoli e della normativa vigente, ivi compresa quella in materia di OO.PP., delineati nel:

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 207/2010 (per le parti non ancora abrogate);
- D.M. 17 gennaio 2018;

- Linee guida dell'ANAC;

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere consegnati in formato digitale e cartaceo e dovranno essere corredati da firma e timbro del professionista incaricato.

Non sono comprese tutte le spese occorrenti per l'esecuzione delle indagini necessarie per l'ottenimento di quanto sopra riportato.

L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- Svolgere l'attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti al fine dell'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni previsti per legge;
- Partecipare alle riunioni che saranno indette dall'Ente nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per l'approvazione del progetto;
- Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dalla Stazione Appaltante ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il rilascio dei pareri anche nel corso delle predette riunioni, previa condivisione con l'Ente;
- Ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Ente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;
- Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- Prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di validazione (ove prevista), adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
- Fornire all'Ente tutti gli elaborati anche in formato editabile secondo formati totalmente compatibili coi software in possesso dell'Ente stesso;

3 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel rispettivo Contratto Attuativo, concordate in virtù della complessità del servizio da prestarsi.

In ogni caso il termine di esecuzione delle prestazioni decorrerà dal ricevimento da parte del Contraente dell'atto di formalizzazione del contratto.

Resta inteso che:

- a) l'Ente, in casi motivati da ragioni tecniche e/o di urgenza, avrà facoltà di concordare con il Contraente una tempistica differente da quella prestabilita secondo le modalità di cui al precedente punto;
- b) Nel caso di affidamento di più servizi e/o prestazioni, fatta eccezione per quelle prestazioni tecnicamente consequenziali e/o dipendenti una dall'altra e salva espressa indicazione, non sarà previsto il cumulo delle tempistiche, che andranno computate in parallelo;
- c) l'Ente si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese.

La consegna del prodotto delle attività da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire mediante comunicazione scritta all'Ente. Resta comunque inteso che la consegna non costituisce accettazione da parte dell'Ente del prodotto, riservandosi comunque quest'ultima ogni diritto di verifica e contestazione in ordine a quanto ricevuto.

Per l'attestazione della regolarità della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel Contratto Attuativo, faranno fede le date di protocollo dell'Ente, riferite alla trasmissione dei documenti richiesti.

Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare i termini indicati nel Contratto Attuativo in tutto o in parte.

Non costituiscono motivo di mancata o non continuativa conduzione delle prestazioni affidate o ritardata ultimazione delle stesse:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla Direzione per l'Esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
- b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Gli elaborati saranno sottoposti ad accettazione da parte dell'Ente e consegnati agli eventuali Enti competenti per le ulteriori approvazioni. Qualora detti Enti richiedessero l'introduzione di modifiche, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedervi nel più breve tempo possibile.

4 ASSISTENZA TECNICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico l'Amministrazione e il Contraente effettueranno incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle attività.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.

In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della "sintesi dei risultati".

L'Ente si impegna a:

- fornire al Contraente, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alle costruzioni oggetto della verifica, con particolare riferimento alle pratiche strutturali, alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici oggetto di intervento ed alle indagini geognostiche, anche in forma parziale, in possesso della Committenza;

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

5 VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI

5.1 Verifica degli elaborati

L'attività di verifica e controllo degli elaborati si articolerà in due momenti distinti:

- a) Una verifica in corso di produzione della documentazione, finalizzata a ridurre il numero di non conformità prima che gli elaborati siano sviluppati in forma definitiva, e un Controllo di Qualità da condursi da parte del Responsabile Tecnico del Contraente in relazione alle scadenze previste.
- b) Un'attività di verifica condotta a elaborati consegnati.

Le attività di cui al punto a) sono in capo al Contraente mentre le attività di cui al punto b) sono in capo all'Ente e potranno essere effettuate direttamente sia da tecnici dell'Ente che da soggetti terzi.

5.2 Modifiche agli elaborati per difettosità

Qualora l'Ente accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte dei Servizi, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi assunti, potrà richiedere al Contraente di porre rimedio a tali difettosità, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Nel caso che, durante le verifiche di cui agli articoli precedenti venissero rilevati errori o omissioni, l'Appaltatore si impegna a provvedere immediatamente a correggerli a semplice richiesta dell'Ente.

Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto in rapporto al livello progettuale.

Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui al successivo articolo oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato speciale.

Le modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

I tempi necessari non costituiscono motivo per richiedere lo spostamento dei termini contrattuali.

6 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

È a carico dell'Appaltatore ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi. È, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell'Appaltatore quanto segue:

- di tenere gli opportuni contatti con l'Ente per esaminare le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati;
- essere disponibile negli incontri con gli utenti e con gli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni;
- di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché approvati, risultino errati, inadeguati o incompleti;
- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione dell'incarico;
- di impegnarsi a consegnare tutti i documenti nei termini indicati nel presente Capitolato speciale d'Appalto.
- di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;

L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- Adempiere ad ogni aspetto di ciascun servizio affidatogli;
- Partecipare alle riunioni che saranno indette dall'Ente nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per l'esecuzione del Servizio;
- Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali nel numero indicato dall'Ente ovvero dagli Enti e Autorità competenti per il rilascio dei pareri, nonché in formato compatibile con i software in uso all'Ente;
- Osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e, nei casi di riscontrata incompatibilità con i precitati vincoli, informare tempestivamente l'Ente che fornirà le necessarie indicazioni per il proseguimento del servizio;
- Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

- Prestare leale collaborazione al personale tecnico dell'Ente e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti sulla medesima commessa;

Le prestazioni fornite da parte dell'Appaltatore dovranno procedere secondo la logica del controllo di qualità, con assunzione piena da parte del Contraente delle responsabilità nei confronti del risultato finale.

7 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Gli incarichi verranno tutti affidati "A CORPO" avendo a riferimento quale valore economico quello presunto delle opere individuabile al momento dell'affidamento del Servizio stesso.

7.1 Attività riconducibili al D.M. 17.06.2016

Di norma il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art.24 comma 8 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara.

L'importo del corrispettivo sarà commisurato alle effettive attività e sotto-attività commissionate.

7.2 Attività non riconducibili al D.M. 17.06.2016

Qualora le attività commissionate fossero correlabili all'importo lavori, ma non riconducibili alle attività previste dal D.M. 17.06.2016, la valutazione del corrispettivo sarà effettuata, nell'ordine, secondo:

- Il D.M. 31.10.2013 n. 143, a cui sarà applicato il ribasso offerto;
- Il D.M. 20.07.2012 n. 140, a cui sarà applicato il ribasso offerto;
- le tariffe professionali di ogni singolo ordine a cui sarà applicata prima l'attualizzazione mediante applicazione di indice ISTAT e successivamente il ribasso offerto;

7.3 Altre prestazioni

Per eventuali prestazioni non ricomprese nelle fattispecie precedenti si ricorrerà alla richiesta di un'offerta specifica al Contraente.

8 ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

I Contratti attuativi saranno assegnati così come specificato in premessa, secondo le seguenti modalità:

1. Al concorrente primo in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 20% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
2. Al concorrente secondo in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 15% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
3. Al concorrente terzo in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 10% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
4. Ai concorrenti quarto e quinto in graduatoria verranno eventualmente affidati servizi per un quantitativo massimo pari al 5% dell'importo complessivo del lotto di riferimento, fatto salvo l'affidamento di cui al successivo punto 5;
5. La residua quota pari al 45% sarà eventualmente affidata dall'Ente a suo insindacabile giudizio. Qualora un singolo lotto dovesse essere aggiudicato a meno di 5 operatori economici la quota non assegnata andrà ad incrementare la quota a disposizione della stazione Appaltante.

In ogni singola assegnazione verranno indicati:

- Le attività da svolgersi;
- L'identificazione dell'oggetto e il relativo valore;
- Il nominativo del Referente dell'Ente;
- I tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni, nonché eventualmente le modalità;
- Il calcolo dell'onorario corrispondente;
- Il CUP e il CIG;
- L'indicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica.

La mancata accettazione di tre assegnazioni da parte del Contraente (due se consecutive) costituirà grave inadempienza e si procederà alla risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 CC.

Il Contraente potrà rifiutare il nuovo servizio qualora fossero attivi simultaneamente, nell'ambito dell'Accordo Quadro, almeno 5 contratti attuativi.

Antecedentemente all'affidamento di un incarico, l'Ente potrà introdurre una fase di confronto con il Contraente, che dovrà in tal senso rendersi disponibile, sulla individuazione delle prestazioni da svolgersi in relazione all'opera o all'esigenza manifestata dall'Ente stesso e sulla determinazione del relativo valore economico da prendersi a riferimento per il calcolo della parcella del servizio secondo le modalità stabilite all'art. 7.

Tale valore economico si intenderà accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione di parcella in caso di sua variazione nei limiti di quanto indicato all'art. 15.

I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.

In caso di somma urgenza o urgenza si procederà con Lettera d'ordine cui seguirà la formalizzazione del contratto attuativo.

Nessun servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l'Ente provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque (5) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l'Ente si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare.

Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

Per ogni assegnazione l'Appaltatore comunicherà i professionisti facenti parte della sua Struttura che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto attuativo.

Il Contraente dovrà svolgere anche più servizi simultaneamente.

9 RESPONSABILITA', REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRAENTE

9.1 Responsabilità del Contraente

Il Contraente sarà unico responsabile dell'esecuzione dei servizi in modo non conforme alle prescrizioni.

Il Contraente riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all'Ente eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Il Contraente sarà responsabile di inesattezze, errori od omissioni, contenuti in schede, planimetrie, data base informatici, disegni, relazioni, elaborati e altri documenti dal medesimo preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall'Ente.

9.2 Requisiti del Contraente

Come da Disciplinare di Gara, con l'intesa che gli stessi requisiti, o superiori, dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'Accordo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

9.3 Struttura del Contraente

Il Contraente dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, completa di maestranze, professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni, e dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

Tale struttura dovrà essere in grado anche di soddisfare l'eventuale svolgimento contemporaneo di prestazioni tra loro non affidabili al medesimo professionista per incompatibilità dei ruoli.

Il Contraente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata (non necessariamente in via esclusiva) con professionalità previste in Disciplinare di gara.

Qualora il Contraente in sede di offerta tecnica di gara avesse proposto una struttura dotata di un numero maggiore di operatori, sia complessivo che per ogni categoria richiesta, tale sarà la struttura che il Contraente dovrà mettere a disposizione per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata.

I curriculum di tutto il personale dedicato al presente Accordo Quadro, unitamente a una copia dei contratti regolamentanti il rapporto tra le parti, dovranno essere trasmessi all'Ente entro la data prevista per la stipula dell'Accordo.

I soggetti componenti la struttura del Contraente dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle leggi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie vantate dal singolo professionista proposto in Offerta. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione del contratto dovranno essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza dei servizi per consentire il rispetto dei termini contrattuali.

L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato.

Il Contraente avrà l'obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale:

- Mantenere e far mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Ente, di chiedere l'allontanamento di quegli addetti che fossero per validi motivi - ad esempio sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti - ritenuti inadeguati/ non idonei: costoro devono essere sostituiti con tempestività e non potranno più essere impiegati per l'esecuzione del contratto
- Utilizzare, per l'esecuzione dei servizi, personale altamente qualificato, sia per numero che per qualità, munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione

Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni che saranno impartite dall'Ente. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del Contraente, sia nei confronti dell'Ente

che nei confronti di terzi, oltre che per gli aspetti di natura legale relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Contraente è obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni tutte le prescrizioni ricevute dall'Ente.

I tecnici operativi non dovranno inoltre rilasciare informazione alcuna agli utenti senza l'autorizzazione dell'Ente.

9.4 Sostituzione delle figure professionali nella Struttura del Contraente

La qualità delle risorse costitutive la Struttura del Contraente costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

Il Contraente dovrà garantire per tutta la durata dell'Accordo la composizione della Struttura indicata in offerta.

È ammesso un turn over non superiore al 50% delle risorse impiegate ed indicate all'inizio della gestione, al fine di garantire una continuità nel servizio non gravata dal ricambio periodico di personale non a conoscenza delle condizioni specifiche di contesto dell'Ente.

Qualora il Contraente dovesse sostituire alcune figure facenti parte della sua Struttura, potrà farlo esclusivamente con professionisti dotati qualificazioni ed esperienza almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire.

I curriculum dei professionisti da sostituire saranno valutati dall'Ente che verificherà qualificazioni ed esperienza ed autorizzerà la sostituzione.

9.5 Rappresentanza del Contraente

All'atto della stipula dell'Accordo, il Contraente deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell'Offerta quale Responsabile Tecnico per l'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Contratti.

In virtù di ciò il Responsabile Tecnico dovrà disporre delle necessarie deleghe, prima da parte del Contraente e poi dell'Appaltatore, per poter dare compiutamente e autonomamente esecuzione all'Accordo e al singolo Contratto.

Durante il corso dell'Accordo potrà esserci un solo Responsabile Tecnico.

Il Contraente dovrà quindi indicare il nominativo di un sostituto di detto Responsabile Tecnico per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Tutti i contatti con il RUP in ordine alla gestione dell'Accordo, dalla sua stipula fino alla conclusione dello stesso, dovranno essere tenuti unicamente dal Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico dovrà esibire, all'inizio della propria attività, la prova documentale di essere in possesso di tutti i poteri necessari per gestire l'Accordo e i conseguenti Contratti e per impegnare contrattualmente prima il Contraente e poi l'Appaltatore.

In mancanza, il RUP assegnerà al Responsabile Tecnico un termine non inferiore a 10 Giorni Lavorativi, per esibire il documento di cui sopra o per integrarlo.

La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del CC.

9.6 Compiti e ruolo del Responsabile Tecnico

Il Contraente dovrà nominare all'atto della sottoscrizione degli Accordi un Responsabile Tecnico responsabile delle Prestazioni specificatamente dedicato all'Accordo e per tutta la durata di validità dello stesso, quale referente responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza, il cui curricula, unitamente a una copia del contratto di lavoro in corso, dovranno essere trasmessi all'Ente entro la data prevista per la stipula dell'Accordo.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere specificatamente dedicato alla Commessa e fungerà da Responsabile delle prestazioni per tutta la durata del rapporto.

Il Responsabile Tecnico dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli incarichi, in quanto sarà il punto di riferimento per il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati nelle relazioni tra Ente ed Appaltatore. A quest'ultimo il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati faranno riferimento per qualsiasi Servizio e in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità delle prestazioni.

Il Responsabile Tecnico sarà il responsabile del singolo contratto per conto del Contraente. Egli avrà compiti di interfaccia con i rappresentanti dell'Ente, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure intervenenti nel progetto.

Al Responsabile Tecnico spetterà anche il compito di fare in modo che, qualora il caso lo richieda, il Contraente si coordini e collabori con altri Professionisti nominati dall'Ente.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell'Ente lo richiedano e dovrà garantire il funzionamento dell'insieme dei servizi.

Il suddetto Responsabile Tecnico dovrà essere esplicitamente individuato per iscritto ed avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.

Al Responsabile Tecnico compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. Il Contraente rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del Responsabile Tecnico.

A quest'ultimo il RUP farà riferimento per qualsiasi attività oggetto d'appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni e al controllo della qualità delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto Responsabile Tecnico e si intendono fatte all'Appaltatore.

L'Ente si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico nominato dal Contraente; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.

10 PENALI

Il Contraente avrà l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta venga effettuata entro i periodi stabiliti e con le modalità previste, secondo il più alto standard di qualità.

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al mancato pagamento del Servizio, l'Ente, a prescindere dall'eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le seguenti penali:

Inadempienza	Penale
Mancata presentazione di documentazione	1% per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto per l'attività in cui si inserisce tale prestazione.
Ritardo nell'esecuzione di ogni altra prestazione	1% per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto per l'attività in cui si inserisce tale prestazione.
Errata o non conforme esecuzione di ogni altra prestazione	1% per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nella sua eliminazione, del corrispettivo previsto per l'attività in cui si inserisce tale prestazione.

Resta inoltre inteso che la presentazione di documenti, come l'esecuzione di prestazioni, parziali, incompleti o non conformi a quanto sopra non interromperà i tempi di esecuzione della prestazione fissati e dunque, in caso di ritardo, i termini di decorrenza delle penali. Non verrà conteggiato il tempo che l'Ente si riserverà per la verifica della completezza di quanto presentato/eseguito.

Ogni ritardo nella esecuzione di una prestazione rispetto al termine indicato nel Contratto Attuativo costituisce inadempimento grave e comporterà l'applicazione delle suddette penali.

I tempi di svolgimento degli incarichi decorrono dalla stipula del Contratto Attuativo. Decorsi i tempi, la penale verrà applicata dall'Ente, previa contestazione al Contraente del fatto che ne costituisce il presupposto, a semplice comunicazione, con facoltà dell'Ente di detrarre il relativo importo dalle somme eventualmente dovute, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso. Il Contraente avrà 7 giorni naturali e consecutivi per integrare o rispondere pertinentemente alla contestazione per applicazione delle penali, dopodiché l'Ente comunicherà la fattiva volontà di applicarle.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto del Contratto Attuativo.

Saranno inoltre addebitati al Contraente eventuali danni diretti e/o indiretti causati dal suo ritardo o inadempienza.

L'applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell'Ente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali. Qualora il Contraente risulti negligente rispetto alle previsioni del Contratto Attuativo, l'Ente gli assegnerà un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, l'Ente, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, anche tramite altri professionisti, addebitandone gli oneri al Contraente, o dichiarare risolto il contratto attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.

11 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

- a) Il capitolato speciale – CSA (il presente documento);
- b) Il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- c) L'offerta tecnica del concorrente;
- d) L'offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tabelle dei corrispettivi;

12 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Contraente dovrà presentare, prima della stipula dell'Accordo Quadro, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esecuzione dei servizi, per un importo minimo pari al 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

13 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai fini della stipula di ciascun Contratto, al Contraente verrà richiesta la presentazione della polizza di Responsabilità Civile Professionale, estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi oggetto di contratto.

Tale polizza, da stipularsi con primaria Compagnia assicurativa, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza. Tale polizza dovrà essere valida, a prescindere dall'affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico appalto quanto indicato al punto che precede.

Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti associati.

Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo risarcitorio ed onere derivante dall'appalto, in particolare quelli inerenti la Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza R.C.O. – responsabilità civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale del Contraente.

Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell'Ente.

A prescindere dalla concessa autorizzazione l'Ente si riserva di richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato.

Il Contraente dovrà fornire copia delle polizze di assicurazione prima della sottoscrizione dei Contratti Attuativi.

Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, l'Ente si riserva il diritto, ove non risolva il contratto per inadempimento, di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Contraente.

14 PAGAMENTI

14.1 Fatturazione e pagamenti

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, i pagamenti relativi alle prestazioni saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento, presso l'Ente, della fattura, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura del Contraente, in conformità all'art. 3 del D. Lgs. n.136/2010.

Gli importi verranno corrisposti di norma ad attività svolta, in un'unica rata dopo la consegna e l'approvazione di tutta la documentazione predisposta.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Ente sarà autorizzata a non procedere al pagamento e/o a rifiutare espressamente il documento senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

L'Ente provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità contributiva presso gli organi ed enti competenti (INPS, INAIL, EPAP o altre Casse Previdenziali).

In caso di irregolarità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D. Lgs 50/16 e smi. In presenza di irregolarità l'Ente provvederà a versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito del Contraente risultante dal DURC.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuto; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.

14.1 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche secondo quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010.

15 VARIAZIONI

Il valore delle opere individuato al momento dell'affidamento del Servizio si intende accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione del corrispettivo in caso di sua variazione, salvo che detta variazione non risulti superiore al 20% del valore delle opere stimato inizialmente e non sia imputabile al Contraente.

L'Ente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle prestazioni appaltate nel rispetto dell'art. 106 D. Lgs 50/2016, con l'obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione. Il corrispettivo verrà adeguato di conseguenza.

Variazioni delle prestazioni determinate da modifiche normative intervenute nel corso dello sviluppo del servizio non daranno seguito ad adeguamenti economici, dandosi già per remunerate nel corrispettivo determinato.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni alla verifica in conseguenza di modifiche introdotte da sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell'Ente dopo la sua consegna all'Amministrazione, il Contraente avrà titolo ad un compenso aggiuntivo, calcolato in base ai giorni-uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali.

Eventuali attività che il Contraente fosse invitato a svolgere per porre rimedio a suoi errori, carenze di esecuzione, negligenze, prestazioni non accettabili, inadempimenti, non comporteranno oneri, spese o costi a carico dell'Ente.

Il Contraente non avrà facoltà di introdurre di propria iniziativa, e senza l'approvazione scritta dell'Ente, varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate e per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d'arte, il Contraente dovrà fornire quei servizi che l'Ente riterrà necessari per assicurare la conformità delle prestazioni ricevute a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

Il Contraente non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed approvazione scritta, la mancanza di istruzioni e/o di dettagli, essendo loro obbligo richiederli tempestivamente, sia che si riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che divengano necessari da fatti imprevedibili.

16 SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI

16.1 Divieto di sospendere o ritardare i Servizi

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 CC per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Ente a

mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

16.2 Sospensioni

Ai sensi dell'art. 107, c. 1, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, l'Ente avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale sospensione.

Ai sensi dell'art. 107, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, sia il RUP possono altresì ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà al Contraente in conseguenza delle sospensioni ordinate, e la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna.

La sospensione dei Servizi può essere disposta dall'Ente in qualsiasi momento con comunicazione a mezzo PEC.

Per la maggiore durata dei Servizi l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta.

Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal caso l'Ente sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso l'Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avrà diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta.

Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

16.3 Dilazione dei termini

Sono ammesse dilazione dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente articolo che precede, anche in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Servizi o ne rallentino l'esecuzione.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 giorni lavorativi dalla conoscenza della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

Accertata la fondatezza della richiesta dell'Appaltatore, l'Ente stabilirà l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente.

17 RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Ente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento la singola Assegnazione o l'Accordo Quadro qualora il Contraente si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà sarà esercitabile comunicando al Contraente la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La risoluzione della singola Assegnazione o dell'Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell'Ente ad adempiere o a rimuovere l'inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato al Contraente un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dall'Ente tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell'obbligazione inadempita, e non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d'urgenza.

Trascorso infruttuosamente tale termine l'Ente potrà dichiarare risolta l'Assegnazione o l'Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all'altro dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., l'Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:

- tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell'Accordo Quadro;
- tre rifiuti di Assegnazione (due se consecutivi);
- due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
- la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;
- la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell'Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;
- il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli indicati nell'offerta tecnica per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività affidata;
- quattro richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a servizi diversi, di adempimento tramite diffida;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- la cessione dell'azienda, dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'Accordo e/o di uno o più singoli incarichi;
- in caso, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative ad un servizio superiori il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara, o vengano applicate per più di 6 volte, anche non consecutivamente, penali sui diversi servizi affidati;
- in caso di DURC o Regolarità Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte consecutive;
- la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- motivi di pubblico interesse;
- le ipotesi previste dall'art. 108 del Codice;
- le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l'Ente può avvalersi in qualsiasi momento dell'esecuzione

Al verificarsi della risoluzione, l'Ente seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. All'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

L'Ente procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro anche qualora il Contraente risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:

- Offra a dipendenti dell'Ente, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per "regali o altre utilità di modico valore" si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- Ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- Diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale;

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.

A seguito della risoluzione l'Ente avrà facoltà di affidare a terzi l'Appalto. Nel caso in cui non fosse possibile stipulare l'Accordo utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sarà tenuta anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, l'Ente incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo Quadro e provvederà ad addebitare al Contraente, eventualmente

anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

18 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare o concedere in cottimo. Il Contraente non potrà pertanto subappaltare o affidare in cottimo attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione.

Per quanto attiene al pagamento dei lavori subappaltati, l'Ente non corrisponderà i pagamenti direttamente ai Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, co. 13 del Codice degli Appalti.

Il Contraente dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore o Cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, l'Ente sospenderà il successivo pagamento a favore del Contraente, e procederà al pagamento diretto al Subappaltatore secondo l'importo del subappalto autorizzato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o in cottimo non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

19 CESSIONE DELL'ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE

È fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'Accordo e/o i singoli Contratti Attuativi. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'inosservanza di tale divieto comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo e degli incarichi in essere, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Ente prima o contestualmente ad ogni richiesta di pagamento.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esse alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti. Nei sessanta giorni successivi l'Ente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'Accordo, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione di infiltrazioni mafiose e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto producono, nei confronti dell'Ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ferma restando l'incredibilità del presente appalto, si precisa che:

- a) Le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d'azienda nonché atti di trasformazione, fusione e scissione del Contraente non hanno effetto nei confronti dell'Ente finché non ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
- L'operazione sia stata notificata all'Ente tramite PEC; e
 - Nei sessanta giorni successivi alla notifica l'Ente abbia positivamente concluso la verifica del possesso, da parte del cessionario/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. L'Ente potrà opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti:
 1. Non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;
 2. Non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante;
 3. Non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Contraente nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Contraente e dei Subappaltatori, del Subappaltatore stesso e dell'Ente relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;
 4. L'appalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati dal cessionario/subentrante;
 5. La documentazione prodotta dal Contraente non permetta le verifiche di cui sopra. In assenza di espresso consenso dell'Ente la cessione/subentro non produrrà effetti;
- b) In caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte del Contraente o degli organi di una eventuale procedura concorsuale il subentro dell'affittuario sarà comunque subordinato alle procedure e alle verifiche di cui al precedente punto a);
- c) Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Contraente dovrà comunicare all'Ente, tramite PEC, tutte le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell'impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali variazioni dovessero aver effetto;

In caso di cessazione dell'attività del Contraente, anche limitatamente al presente appalto, quest'ultimo e il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto dell'Ente di ritenere dalla liquidazione i danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione.

20 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'Appaltatore incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore incaricato dovrà altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

21 INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs n.165/2001, il Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti.

Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

22 SPESE

Sono a carico di ogni singolo Contraente anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto di competenza.

le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Saranno inoltre a carico dell'incaricato i diritti richiesti dall'ordine professionale di appartenenza per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dall'Amministrazione.

23 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

È fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'Ente.

I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.

Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

24 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Brescia. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

25 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun servizio e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e né l'Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Appaltatore è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.